

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1694

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIACOMETTO, CORTELAZZO, CASINO, GAGLIARDI, LABRIOLA,
MAZZETTI, PORCHIETTO, RUFFINO**

Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, concernente la determinazione degli enti locali destinatari delle misure di compensazione territoriale in favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare

Presentata il 21 marzo 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante « Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi », è intervenuto al fine di disciplinare le modalità di trattamento dei rifiuti radioattivi. Successivamente sono stati approvati ulteriori provvedimenti legislativi che hanno modificato il decreto-legge e, tra questi, il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che ha dato attuazione alla direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, e che è stato a sua volta modificato dal decreto legislativo

15 settembre 2017, n. 137, di attuazione della direttiva 2014/87/Euratom.

A fronte di tale evoluzione normativa, in una materia di particolare rilevanza, soprattutto in termini di sicurezza, è stato adottato il Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, definito ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 45 del 2014.

Il Programma nazionale sottolinea l'importanza:

a) di raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, grazie al rafforzamento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, compresa se del caso la cooperazione tecnica in materia di sicurezza;

b) di fare in modo che, a tutti gli stati della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, vi siano difese efficaci contro i potenziali pericoli affinché gli individui, la società e l'ambiente siano protetti, oggi e in futuro, dagli effetti nocivi delle irradiazioni ionizzanti, in modo da soddisfare i bisogni e le aspirazioni dell'attuale generazione senza pregiudicare la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro;

c) di prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e attenuarne le conseguenze, nel caso in cui tali incidenti si producano ad uno stadio qualsiasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

L'attuazione del Programma nazionale si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

a) emanazione del decreto di classificazione dei rifiuti radioattivi (decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 2015);

b) prosecuzione delle attività di decommissioning degli impianti nucleari (nel rispetto dei tempi indicati dai decreti autorizzativi);

c) completamento delle attività di trasferimento all'estero del combustibile esaurito ai fini del suo riprocessamento;

d) localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico;

e) conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito presso il Deposito nazionale;

f) aggiornamento – su base annuale – dell'Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi.

Ad oggi, il sito nazionale non è ancora stato individuato e i rifiuti radioattivi continuano ad essere stoccati in siti provvisori: uno di questi siti è quello di Saluggia, che non presenta caratteristiche idonee allo

stoccaggio di rifiuti di terza categoria in quanto situato in un'area ad alto rischio alluvionale e in prossimità del campo pozzi dell'acquedotto del Monferrato. Le preoccupazioni dei cittadini sono state inoltre acuite dal fatto che si sono già verificati alcuni incidenti e ciò, pur non avendo causato danni materiali alle persone, ha comunque creato un legittimo allarme tra i residenti. Va considerato altresì che eventuali incidenti potrebbero potenzialmente causare danni in un'area molto vasta del territorio non circoscrivibile al solo comune ospitante il sito, né ai soli comuni confinanti.

Si aggiunga infine che il campo pozzi dell'acquedotto del Monferrato, principale impianto di distribuzione delle acque dell'ambito territoriale astigiano e del Monferrato ed uno dei principali del Piemonte, viene alimentato proprio dalle falde che si trovano in prossimità della zona di stoccaggio del materiale radioattivo di Saluggia.

La normativa vigente (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003), stabilisce le misure di compensazione, finanziate con una componente della tariffa elettrica stabilita in 0,015 centesimi di euro per kilowattora consumato, con aggiornamento annuale. Il contributo è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito.

La presente proposta di legge, proprio alla luce di quanto esposto e al fine di tutelare maggiormente la popolazione residente nelle zone di stoccaggio del materiale radioattivo di Saluggia, anche in relazione alle mozioni approvate dai consigli comunali di Brusasco e di Cavagnolo, modifica il citato articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003 prevedendo che le misure di compensazione debbano essere riconosciute agli enti locali i cui confini sono compresi nel raggio di 20 chilometri rispetto ai confini del comune che ospita il sito.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al comma 1-*bis* articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le parole da: « e in misura del 25 per cento » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « e in misura del 25 per cento in favore dei comuni i cui confini si trovano nel raggio di 20 chilometri rispetto al confine del comune nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a ciascuno di questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione dei comuni interessati ».



18PDL0053000